



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE IN MATERIA DI VITICOLTURA ED  
ENOLOGIA AD ALTO IMPATTO PER IL TERRITORIO**

**TRA GLI ENTI**

L' **Università degli Studi di Verona** (di seguito, per brevità, Università), C.F. 93009870234, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it, con sede in Verona, via dell'Artigliere 8, cap 37129 Verona, in questo atto rappresentato dalla Rettrice pro tempore, prof.ssa Chiara Leardini, autorizzata alla stipula

E

**Terre di Fumane S.a.c.r.l.** (di seguito, per brevità, Terre di Fumane), C.F. 02614010235 PEC terredifumane@legalmail.it, con sede legale in via Osan, 45 cap 37022 Fumane (Verona), in questo atto rappresentato dal Presidente, dott. Davide Ugolini, autorizzato alla stipula

**PREMESSO CHE**

- l'Università considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività internazionale;
- l'Università è da anni nella ricerca e formazione in materia di viticoltura e marketing vitivinicolo, con l'attivazione, in particolare, di un Corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche;
- Terre di Fumane s.r.l. è una società attiva nel settore dell'appassimento delle uve delle Aziende della Valpolicella, nata nel 1995 dalla proficua sinergia tra l'imprenditore vitivinicolo Franco Allegrini e il prof. Franco Ferrarini, docente di Enologia all'Università di Verona, che dedicò grande impegno fin dagli anni Ottanta del secolo scorso allo studio della tecnica dell'appassimento delle uve. Al progetto aderirono diverse aziende agricole e cantine del territorio di Fumane e altri comuni limitrofi, ai fini della messa in sicurezza del lavoro di un intero anno in campagna;
- Terre di Fumane promuove lo sviluppo tecnologico e la valorizzazione, del settore viti-vinicolo e delle aziende ad esso consociate anche attraverso rapporti di collaborazione con enti e istituzioni universitarie e culturali e, in specie, con l'Università di Verona;
- nel 2023, l'Università e Terre di Fumane hanno sottoscritto un Accordo quadro di collaborazione finalizzata al proseguo della ricerca per migliorare ulteriormente il servizio reso alle aziende agricole della Valpolicella, nella memoria del dott. Franco Allegrini e del prof. Roberto Ferrarini e allo scopo di ottenere ricadute significative in termini di sviluppo, innovazione, sostenibilità sul territorio;
- nel corso del primo triennio, la collaborazione tra le Parti ha portato alla realizzazione di progetti di ricerca congiunti nell'ambito della viticoltura e dell'enologia della Valpolicella, con specifico riferimento agli aspetti tecnologici della pratica dell'appassimento post-raccolta delle uve, nonché all'organizzazione di giornate di alta formazione e di iniziative volte alla diffusione e al trasferimento dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di ricerca;



- è intenzione delle Parti rinnovare per un ulteriore triennio la reciproca collaborazione, per dare continuità e incrementare la realizzazione di nuovi progetti e iniziative negli ambiti di comune interesse.

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE FRA LE PARTI QUANTO SEGUE:**

***Art. 1 – Premesse***

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

***Art. 2 - Oggetto***

1. Le Parti si impegnano a collaborare per porre in essere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, attività di studio e ricerca in materia di tecnica dell'appassimento delle uve fresche per creare una rete congiunta di conoscenze finalizzata alla predisposizione e realizzazione di progetti e iniziative che abbiano impatto sul territorio e che eventualmente possano ottenere finanziamenti pubblici e/o privati.
2. L'accordo non impegna le Parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un'opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative. A titolo esemplificativo è consentito il coinvolgimento, concordato fra le parti, del personale e delle risorse di altri Atenei.

***Art. 3 – Durata dell'Accordo***

1. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile con volontà delle parti manifestata per iscritto.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate fra le Parti per iscritto.
3. Le Parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo PEC con un preavviso di 2 mesi, impegnandosi in ogni caso a concludere le iniziative e i progetti in corso.

***Art. 4 – Ambiti di azione***

1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
  - a. sviluppo di progetti congiunti di ricerca e studio nell'ambito della viticoltura e dell'enologia della Valpolicella, con particolare riferimento agli aspetti tecnologici legati alla pratica dell'appassimento post-raccolta delle uve;
  - b. sviluppo di analisi del mercato e della filiera produttiva di riferimento come supporto all'informazione delle aziende, alle misure di gestione della produzione adottate da Terre di Fumane, alla valutazione periodica di strategie di controllo dell'equilibrio fra domanda e offerta.
  - c. potenziamento dei contatti tra aziende, personale accademico e studenti/laureati;
  - d. promozione di iniziative per sostenere la costituzione e il consolidamento di start up innovative e spin-off universitari.
  - e. sviluppo di collaborazioni integrate in materia di ricerca e trasferimento di conoscenze e tecnologie, con particolare riferimento ai temi dell'enologia, della viticoltura, dell'enoturismo, della comunicazione e del marketing nel mondo del vino.
  - f. creazione di database condivisi di dati inerenti alla realizzazione delle azioni concordate, e analoga condivisione di fonti di dati per le finalità delle singole Parti, nel rispetto del presente accordo.

2. Le Parti potranno individuare altri ambiti di interesse, cercando anche di favorire, ove necessario e proficuo, l'adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d'interesse comune.
3. Per ogni iniziativa le Parti si impegnano a definire previamente i tempi, i modi e le risorse necessarie alla sua realizzazione, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuno, inclusi gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e agli adempimenti relativi alla rendicontazione.
4. Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, delle attività realizzate con lo scopo di produrre una migliore e più approfondita conoscenza e accessibilità ai risultati e agli obiettivi raggiunti dalle progettualità congiunte.

#### ***Art. 5 – Accordi attuativi***

1. Le Parti, attraverso specifici accordi attuativi, in caso di iniziative che prevedano l'accesso a finanziamenti pubblici o privati, dovranno:
  - a. definire la disponibilità delle risorse umane e strumentali;
  - b. proporre gruppi di lavoro formati dai rappresentanti delle parti, finalizzati alla stesura degli obiettivi progettuali per presentare specifiche proposte e alla loro conduzione in caso di realizzazione;
  - c. utilizzare tutte le forme consentite dalla legge e dai regolamenti interni per attivare tipologie di collaborazione quali a titolo di esempio: assegni e borse di ricerca, dottorati di ricerca, contratti a progetto, stage, tirocini, Contamination lab per il completamento degli obiettivi previsti dalle progettualità, servizi dedicati alle start up e spin off, attività di incubazione e accelerazione di impresa;
  - d. indicare per ciascuna Parte le eventuali risorse economiche disponibili e necessarie per la realizzazione delle attività;
  - e. verificare tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, nonché contenutistici allo scopo di gestire la progettualità realizzata congiuntamente.

#### ***Articolo 6 – Referenti e Comitato operativo***

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti designano ciascuna un proprio Referente.
2. L'attività oggetto del presente accordo sarà indirizzata, monitorata e valutata dalle Parti, tramite un Comitato operativo paritetico composto da due membri designati dall'Università e due membri designati da Terre di Fumane.

Il Comitato operativo paritetico con il compito di:

- a. indicare le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, prevedendo almeno una riunione programmatica annuale (anche in modalità telematica);
- b. seguire lo sviluppo e supervisionare l'implementazione delle iniziative o dei progetti di collaborazione per assicurarne la qualità e l'integrità dei risultati;
- c. promuovere azioni per la condivisione delle conoscenze ed esperienze prodotte dai diversi accordi attuativi;
- d. esprimere un parere sullo stato di avanzamento della progettualità stessa, in sede della rendicontazione periodica, anche ai fini della validazione delle spese rendicontate;
- e. sulla base dei risultati conseguiti e in relazione agli obiettivi definiti dagli accordi attuativi, rilevare le necessità di aggiornamento delle iniziative stesse già realizzate,

- f. adottare ogni altra iniziativa ritenuta utile e/o necessaria per assicurare il successo delle progettualità e proporre alle Parti le eventuali modifiche o riallineamenti ritenuti utili a tale scopo.

#### ***Art. 7 – Oneri e rendicontazione***

1. L'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, in caso di iniziative che prevedano l'accesso a finanziamenti pubblici o privati, è effettuata secondo appositi piani finanziari allegati alle specifiche convenzioni attuative.
2. Per ogni progetto, rientrante in questo ambito, i Referenti provvedono a rendicontare producendo apposita documentazione amministrativo-contabile.
3. In ogni caso le spese sostenute devono sempre essere necessarie alla realizzazione del progetto, temporalmente ad esso riconducibili e verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.

#### ***Articolo 8 – Proprietà dei risultati***

1. La proprietà anche intellettuale dei risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo e dei materiali prodotti è di entrambe le parti che ne potranno liberamente disporre per le proprie finalità istituzionali facendo esplicito riferimento al presente accordo.
2. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti. I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche.

#### ***Art. 9 – Riservatezza***

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

#### ***Articolo 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni***

1. L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
2. L'Università, a norma del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), garantisce a chi collabora a qualunque titolo alla ricerca idonea tutela INAIL contro gli infortuni, attraverso il meccanismo della Gestione per conto dello Stato e di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi.
3. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la controparte se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione del responsabile della stessa e opportuna formazione.
4. In caso di infortunio del personale delle Parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse o in itinere, la Parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa



vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra Parte.

**Articolo 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

1. Tutte le attività di cui al presente accordo verranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

**Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Ciascuna Parte provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alle attività e progettualità realizzate congiuntamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali nel pieno rispetto del D. Lg. 196/03 e del Reg. UE 679/2016. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla altre unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

**Articolo 13 – Oneri fiscali**

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico e sono a carico delle Parti.

**Articolo 14 – Controversie**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa alla competente Autorità Giudiziaria.

**Art. 15 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai regolamenti delle parti contraenti.

Luogo, \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Terre di Fumane  
IL PRESIDENTE  
(Dott. Davide Ugolini)

Università degli Studi di Verona  
LA RETTRICE  
(Prof. ssa Chiara Leardini)

Il presente documento è firmato digitalmente dalle parti.